

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE**

Oggetto **OPPOSIZIONE
AGLI ATTI ESECUTIVI**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
FRANCO DE STEFANO Presidente
CRISTIANO VALLE Consigliere
PASQUALINA A. P. CONDELLO Consigliere Rel.
AUGUSTO TATANGELO Consigliere
RAFFAELE ROSSI Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. xxxx/2021 R.G. proposto da:
appresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. omissis ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. omissis

- ricorrente -

contro

AGENZIA -.P.A., in persona del legale rappresentante, e PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI BARI, in persona del Prefetto

- intimata -

Numero registro generale xxxx/2021 Numero sezionale xxxx/2023 Numero di raccolta generale xxxx/2023 Data pubblicazione 26/06/2023

avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. xxxx/2021, pubblicata in data 24 aprile 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2023 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A. P. Condello

FATTI DI CAUSA

1. impugnò l'intimazione di pagamento n. notificatagli per mancato pagamento di sanzione amministrativa, eccependo l'intervenuta prescrizione del credito, in difetto di atti interruttivi, e l'omessa notifica dell'ordinanza prefettizia sottesa alla pretesa erariale.

Si costituirono la Prefettura di Bari, che eccepì l'inammissibilità dell'opposizione, e l'Agenzia e p.a., che contestò l'eccezione di prescrizione, producendo gli avvisi di ricevimento delle raccomandate a mezzo delle quali era stata effettuata la notifica.

Il Giudice di pace dichiarò inammissibile il ricorso, qualificandolo come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.

2. Interposto gravame dal il Tribunale di Trani, qualificata la domanda come opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., l'ha comunque ritenuta non meritevole di accoglimento, disattendendo l'eccezione di prescrizione e rigettando, perché tardiva, la doglianza concernente la mancata notifica dell'ordinanza prefettizia.

3 propone ricorso per la cassazione della decisione d'appello, sulla base di due motivi.

Agenzia -.p.a. e la Prefettura della Provincia di Bari non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

4.La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Il Collegio si è riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla data della decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il **PRIMO MOTIVO** di ricorso il ricorrente denuncia «Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del d.p.r. n. 603/1972, dell'art. 8 IV comma L. 890/1982 e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.», lamentando che il giudice d'appello avrebbe, erroneamente, applicato le disposizioni evocate in rubrica.

2. Con il **SECONDO MOTIVO**, deducendo la violazione degli artt. 91, 92, 112 e 132 cod. proc. civ., dell'art. 111 Cost. e vizio di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente, sulla premessa che l'Agenzia delle entrate e la Prefettura di Bari in sede di costituzione in appello e in sede di precisazione delle conclusioni non avevano chiesto la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, si duole che il Tribunale abbia riformato la statuizione sulle spese adottata in primo grado.

3. Preliminarmente all'esame dei motivi, va rilevata l'inammissibilità dell'appello, in quanto la qualificazione dell'opposizione come opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., pacificamente operata dal Giudice di pace, imponeva la impugnazione della sentenza di primo grado con ricorso per cassazione.

Al riguardo occorre considerare che l'identificazione del mezzo esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, ed a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti; di conseguenza, solo ove si ritenga che il giudice a quo non abbia esercitato il potere di qualificazione, esso può essere legittimamente esercitato dal giudice ad quem, e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa dell'impugnazione (Cass., sez. 3, 14/05/2007, n. 11012; negli stessi termini, Cass., sez. 3, 18/04/2005, n. 8006).

Infatti, secondo il costante indirizzo di questa Corte, ai fini dell'operatività del cd. principio dell'apparenza, è necessario che il giudice a quo abbia inteso effettivamente qualificare l'azione proposta e non abbia compiuto, con riferimento ad essa, un'affermazione meramente generica (Cass., sez. 3, 28/02/2006, n. 4507; Cass., sez. 3, 14/05/2007, n. 11012; Cass., sez. 2, 21/12/2009, n. 26919; Cass., sez. 6 - 2, 02/03/2012, n. 3338; Cass., sez. 3, 22/06/2016, n. 12872; Cass., sez. 6 - 3, 11/10/2017, n. 23901). Con la conseguenza che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizioni esecutive, la medesima è impugnabile con appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi. Nel caso specifico, secondo quanto accertato dalla sentenza qui impugnata, il giudice a quo ha qualificato l'azione proposta come opposizione agli atti esecutivi, cosicché avverso la sentenza di primo grado avrebbe potuto essere proposto il ricorso per cassazione, e non l'appello, che deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile (ex multis: Cass., sez. 6 - 3, 10/12/2015, n. 24920; Cass., sez. 3, 15/10/2015, n. 20886; Cass., sez. 6 - 3, 17/08/2011, n. 17321; Cass., sez. 6 - 3, 30/04/2011, n. 9591; Cass., sez. 3, 21/01/2011, n. 1402).

L'inammissibilità dell'appello è rilevabile di ufficio in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., e comporta la cassazione senza rinvio della sentenza resa in esito a tale grado di lite (Cass., sez. 3, 16/01/1979, n. 315; Cass., sez. 3, 09/02/1980, n. 922; Cass., sez. L, 24/11/1995, n. 12141; Cass., sez. L, 09/02/1998, n. 1331; Cass., sez. 5, 16/07/2003, n. 11111; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24047 del 13/11/2009, Rv. 610724; Cass., sez. 3, 27/11/2014, n. 25209; Cass., sez. 3, 18/01/2016, n. 674; Cass., sez. 6-3, 11/10/2017, n. 23901; Cass., sez. 6-3, 08/05/2020, n. 8660), non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione.

4. In conclusione, la sentenza d'appello deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., perché il giudizio di appello non poteva essere iniziato, né proseguito.

Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, mentre nulla deve disporsi in merito alle spese del giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva delle controparti.

Non vi sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, essendo la sentenza impugnata cassata sulla base di un rilievo di ufficio della Corte che ha impedito l'esame nel merito del ricorso (Cass., n. 23901/17, cit).

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., la sentenza impugnata.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di appello, in favore dell'Agenzia -p.a., che liquida in euro 1,600,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di appello in favore della Prefettura di Bari, che liquida in euro 1.600, per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 4 maggio 2023

IL PRESIDENTE
Franco De Stefano

EX PARTE